


## Comune di Vieste (Fg)



### Documento di Valutazione dei Rischi D. V. R.

**Oggetto:**

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO COVID-19 "CORONAVIRUS"**

-Linee guida, protocollo condiviso di regolamentazione, indicazioni operative finalizzate a incrementare nelle attività l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento da adottare per contrastare l'epidemia

-DPCM 17/5/20 Ulteriori disposizioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19 "Coronavirus";

"correlato all'improvvisa emergenza legata alla diffusione del virus SARS-CoV-2 (cosiddetto coronavirus) causa della malattia Covid-19 (Art. 271 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)" Titolo X – Esposizione ad agenti biologici, l'art. 271, indica che il datore di lavoro nella valutazione del rischio art. 17, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare quale pericolo per la salute umana, ALLEGATO XLVI, criteri di cui all'articolo 268, commi 1 e 2;

- Attività commerciale Ristorante /Bar in Vieste (Fg) ;

**COMMITTENTE:** Sig.ra Isabella Dott.ssa Carbonaro "Ristorante/Bar all'insegna Lisa Bay"

**Ubicazione:** Via L.re E. Mattei in Vieste (Fg) c/o Rist./Bar Lisa-Bay;

Il Consulente esterno per la sicurezza  
(firmato geom. Leonardo Manfredi)

*Le ditte x ricevuta:*

*I lavoratori, p.p.v.*

Il Committente  
Isabella Dott.ssa Carbonaro

Vieste, li 05/06/2020

**Aggiornamento: 01**

**Geometra Leonardo Manfredi**  
Via P.le Jenner n. 7  
71019 Vieste (FG) Tel. 0884 705837 – cell. 3392375191

## 1. INDICE

Vademecum

Anagrafica,

Lavoro,

Committenti,

Responsabili,

Imprese e lavoratori autonomi

Documentazione

Area di lavoro

Descrizione sintetica delle attività

INTEGRAZIONE:  
SOMMARIO

DEFINIZIONE DEL VIRUS – Informativa preliminare

RICHIESTE NORMATIVE

VALUTAZIONE DEL RISCHIO & MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

PREREQUISITO

SCENARIO 1 – BASSA PROBABILITA' DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO

SCENARIO 2 – MEDIA PROBABILITA' DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO

SCENARIO 3 – ELEVATA PROBABILITA' DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO

SCENARIO 4 – MOLTO ELEVATA PROBABILITA' DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO

ALLEGATO 1 – OPUSCOLO INFORMATIVO

ALLEGATO 2 – SCHEDA DI CONSEGNA MASCHERA CON FILTRO

### VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO COVID-19 "CORONAVIRUS"

-Linee guida, protocollo condiviso di regolamentazione, indicazioni operative finalizzate a incrementare nelle attività l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento da adottare per contrastare l'epidemia


-DPCM 17/5/20 Ulteriori disposizioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19 "Coronavirus";

"correlato all'improvvisa emergenza legata alla diffusione del virus SARS-CoV-2 (cosiddetto coronavirus) causa della malattia Covid-19 (Art. 271 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)" Titolo X – Esposizione ad agenti biologici, l'art. 271, indica che il datore di lavoro nella valutazione del rischio art. 17, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare quale pericolo per la salute umana, ALLEGATO XLVI, criteri di cui all'articolo 268, commi 1 e 2;

Conclusioni

## COVID-19 (vademecum) :

- 1)a- Accoglienza ospiti ( con mascherina );  
b- “ prevedere ingresso e uscita separata”  
c- Segnare distanza e percorso;  
d- Separatore di distanza (reception/cassa);  
e- Tracciabilità degli ospiti (registrare i dati su apposita rubrica), conservare x 14 gg;  
f- norme di comportamento (inviare prima se ha prenotato con e-mail o w.app.);  
g- prendere la temperatura corporea;
- 2) Dispositivi P.I. (D.P.I.) e D.P.C. “mascherina, sanificante, guanti / Visiera “ – tuta e accessori al personale pulizia;



lavaggio frequente delle mani con igienizzante

### 3) Merci

Accesso e avvisi;

### 4) Personale;

- a- Visite mediche e corso di formazione; - b- Ingresso e avvisi ; bagni e spogliatoio con avvisi e turni di accesso;

- 5) Depliant , avvisi planimetrie , pubblicità - MENU’ a- ( usa e getta), b- pubblicati sul sito della struttura, c- su App. ;

- 6) Bagni ( avvisi ) segnare distanza e accesso singolo;

### 7) kit covid;

- 8) Uso spazi e cose comuni (separatori sui tavoli o - posti sfalzati o - uso mascherina o - visiera) ;

- 9) Uso camera , scale e ascensori;

## 1. LAVORO

(Art. 17, comma 2, lettera a), punto 1), Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. )

### **CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA:**

---

Natura dell'Opera:

attività commerciale di somministrazione cibi e bevande in sede fissa

- Attività commerciale in Vieste (Fg), "Lisa Bay"  
sita al Lre E. Mattei di Isabella Dott.ssa Carbonaro

OGGETTO:

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO COVID-19 "CORONAVIRUS"**

- 1) -Linee guida, protocollo condiviso di regolamentazione, indicazioni operative finalizzate a incrementare nelle attività l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento da adottare per contrastare l'epidemia
- DPCM 17/5/20 Ulteriori disposizioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19 "Coronavirus";
- "correlato all'improvvisa emergenza legata alla diffusione del virus SARS-CoV-2 (cosiddetto coronavirus) causa della malattia Covid-19 (Art. 271 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)" Titolo X – Esposizione ad agenti biologici, l'art. 271, indica che il datore di lavoro nella valutazione del rischio art. 17, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare quale pericolo per la salute umana, ALLEGATO XLVI, criteri di cui all'articolo 268, commi 1 e 2;

## 1. COMMITTENTE

(Art. 17, - punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

### ***DATI COMMITTENTE Datore di Lavoro:***

---

Nome e Cognome: *sig.ra Isabella Dott.ssa Carbonaro*

Indirizzo: sede: *L.re E. Mattei (loc. Pozzo Moretto, Arenile)*

Città: *Vieste (fg)*

### ***nella Persona di:***

---

Ragione sociale: *sig.ra Isabella Dott.ssa Carbonaro*

Indirizzo: sede: *L.re E. Mattei (loc. Pozzo Moretto, Arenile)*

Città: *Vieste (fg)*

Partita IVA:

Codice Fiscale:

## 1. RESPONSABILI

(Art. 17, comma 2, lettera a), punto 1), Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

### **1- Datore di Lavoro :**

Nome e Cognome: *sig.ra Isabella Dott.ssa Carbonaro*

Indirizzo: sede: *L.re E. Mattei (loc. Pozzo Moretto, Arenile)*

Città: *Vieste (fg)*

### **2- Responsabile dell'attività e della sicurezza:**

Nome e Cognome: *sig.ra Isabella Dott.ssa Carbonaro*

Indirizzo: sede: *L.re E. Mattei (loc. Pozzo Moretto, Arenile)*

Città: *Vieste (fg)*

Partita IVA:

Codice Fiscale:

### **3-Consulente esterno :**

Nome e Cognome: *Leonardo Manfredi*

Qualifica: *Geometra*

Indirizzo: *Via P.le Jenner n. 7*

Città: *Vieste (Fg)*

CAP: *71019*

Telefono / Fax: *0884 – 705837 - cell. 3392375191*

Codice Fiscale:

Partita IVA:

## 1. DOCUMENTAZIONE

(Art. 17, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

### **Telefoni ed indirizzi utili**

Carabinieri pronto intervento: tel. 112  
Caserma Carabinieri di Vieste tel. 0884 705000

Servizio pubblico di emergenza Polizia: tel. 113  
Polizia Municipale di Vieste tel. 0884 708014

Comando VVFF chiamate per soccorso: tel. 115  
Comando VVFF di Vieste tel. 0884

Pronto Soccorso tel. 118  
Pronto Soccorso: - di Vieste tel. 0884 711

Consulente esterno :  
Geom. Leonardo Manfredi 339 2375191

Committente/Responsabile :  
sig.ra Isabella Dott.ssa Carbonaro

### **Documentazione da custodire nell'attività**


A scopo preventivo e per le esigenze normative il committente deve custodire presso l'attività la seguente documentazione:

#### **- RELATIVA ALLE IMPRESE:**


- Posizione INPS;
- estremi denunce dei lavoratori effettuate all'INAIL;
- dichiarazione relativa al contratto collettivo delle organizzazioni sindacali più rappresentative, applicato ai lavoratori;
- libro unico del lavoro;
- tessera di riconoscimento dei lavoratori;
- DVR;
- nominativo del RSPP e degli addetti alla gestione delle emergenze;

RISTORANTE  
PIANO TERRA  
h=2.90


(punto 2.1.2, lettera a, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008)



nord







## 8. Valutazione del rischio biologico

### INTEGRAZIONE/AGGIORNAMENTO X RISCHIO BIOLOGICO COVID-19 "CORONAVIRUS"

Linee guida, protocollo condiviso di regolamentazione, indicazioni operative finalizzate a incrementare nelle attività l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento da adottare per contrastare l'epidemia)

Premessa:

Relazione sulla valutazione del rischio biologico correlato all'improvvisa emergenza legata alla diffusione del virus SARS-CoV-2 (cosiddetto "coronavirus") causa della malattia Covid-19 (Art. 271 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)" si riportano non solo varie informative preliminari sui coronavirus (CoV) e sul [nuovo coronavirus](#), ma anche diverse indicazioni normative.

In particolare il documento fornisce delle risposte alle varie richieste normative del D.Lgs. 81/2008 (Titolo X – Esposizione ad agenti biologici).

Si ricorda che la normativa (art. 271) indica che il datore di lavoro nella valutazione del rischio (art. 17) tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare:

- a. della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall'ALLEGATO XLVI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all'articolo 268, commi 1 e 2
- b. dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte
- c. dei potenziali effetti allergici e tossici
- d. della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all'attività lavorativa svolta
- e. delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio
- f. del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati.

Inoltre si segnala che il documento di cui all'articolo 17 deve essere integrato dai seguenti dati:

- a. le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici
- b. il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla lettera a)
- c. le generalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi
- d. i metodi e le procedure lavorative adottate, nonché le misure preventive e protettive applicate
- e. il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico

Il modello si sofferma poi anche sull'articolo 272 comma 2, sull'articolo 273 comma 1, sull'articolo 278 comma 1 e sull'articolo 280 (registro degli esposti e degli eventi accidentali) e per ogni punto esplicitato, laddove applicabile in relazione alle caratteristiche del [nuovo coronavirus](#), fornisce tutte le informazioni disponibili o rimanda alla lettura delle altre parti del documento.

Gli scenari standard e le misure di prevenzione possibili

Se parte della valutazione viene già condotta attraverso le varie risposte relative alle richieste normative citate, un'altra parte della valutazione è presente nel capitolo dedicato alla “valutazione del rischio & misure di prevenzione e protezione”.

In questa parte si opta per una “composizione di valutazione dei rischi suddivisa per SCENARI STANDARD, di agile lettura e di rapida applicazione al mutare degli eventi. Indipendentemente dallo scenario di prima applicazione, alla data di redazione del presente DVR, è compito del datore di lavoro, definire lo scenario di appartenenza dell'azienda al variare delle condizioni”.

Si indica che l'eventuale modifica dello scenario di appartenenza “può pertanto essere deciso e reso evidente ai fatti (compresa la ‘data certa’)” anche “mediante comunicazione scritta tracciabile da parte del datore di lavoro”. Tale eventuale “cambio di scenario, quando legato al passaggio ad uno scenario più stringente, dovrà essere corroborato dai fatti oggettivi afferenti allo scenario medesimo”.

Inoltre le aziende che sono ospiti all'interno di spazi condivisi con altre aziende (cluster, poli tecnologici, co-working ecc.) devono seguire “primariamente le regole imposte dal gestore dei locali, anche qualora più restrittive di quelle adottate con questo documento. Le aziende che occupano spazi in condomini, si attengano anche alle eventuali istruzioni fornite dall'Amministratore”.

Riprendiamo dal documento la tabella con la composizione degli scenari:

SCENARIO	DESCRIZIONE	APPLICAZIONE INIZIALE
<b>Prerequisito</b>	Rispetto delle normative, circolari, ordinanze ecc. imposte dalle istituzioni	COSTANTE
<b>Scenario 1</b>	Bassa probabilità di diffusione del contagio	
<b>Scenario 2</b>	Media probabilità di diffusione del contagio	
<b>Scenario 3</b>	Elevata probabilità di diffusione del contagio	
<b>Scenario 4</b>	Molto elevata probabilità di diffusione del contagio	

Nel primo scenario (bassa probabilità di diffusione del contagio) – “ipoteticamente ascrivibile a zone nelle quali non siano presenti, nell’intera provincia, conclamati casi di contrazione della malattia o a tutti gli altri casi in cui si ritenga di definire “bassa” la probabilità di diffusione (in relazione allo stato dei fatti)” - il Datore di Lavoro “ritiene, al minimo, di adottare le seguenti misure di prevenzione e protezione:

- Informazione a tutti i lavoratori in merito al rischio, mediante diffusione capillare presente documento;
- Affissione, in uno o più punti visibili della sede di lavoro, nonché nei servizi igienici e nelle mense e/o zone ristoro, del ‘decalogo’ del presente documento. Tale manifesto dovrà essere sostituito quando dovesse essere emesso un similare ritenuto dalle autorità più aggiornato o più completo;
- Affissione, nei servizi igienici aziendali, nei pressi dei lavamani, nonché nelle mense e/o zone ristoro ove siano presenti lavandini, delle ‘istruzioni grafiche per il [lavaggio delle mani](#)’ estraibile dal presente documento;
- Stretto controllo sugli accessi esterni (intesi come fornitori e/o appaltatori), per la limitazione al minimo dei contatti con i propri lavoratori. Se necessario, dotazione agli stessi di mascherina chirurgica;
- Allontanamento immediato dal lavoro di qualunque lavoratore manifesti sintomi ascrivibili a quelli del coronavirus e interdizione per lo stesso al rientro al lavoro fino ad accertata negatività rispetto al virus o a completa guarigione”.

Si applicano, invece, “le misure dello scenario seguente nella misura in cui, indipendentemente dalla situazione di diffusione geografica, insistano sull’azienda/ Ente condizioni intrinseche e particolari che impongano uno scenario più restrittivo o qualora il Datore di Lavoro lo ritenga necessario”.

Veniamo al secondo scenario (media probabilità di diffusione del contagio).

In tale scenario – “ipoteticamente ascrivibile a zone nelle quali siano presenti, nella provincia, conclamati casi di contrazione della malattia o a tutti gli altri casi in cui si ritenga di definire ‘media’ la probabilità di diffusione (in relazione allo stato dei fatti), il Datore di Lavoro ritiene, al minimo, di adottare le seguenti misure di prevenzione e protezione:

- Tutte le misure indicate per Scenario 1;
- Dotazione di dispenser distributori di igienizzante alcoolico per le mani agli ingressi aziendali, con cartello indicante la necessità di disinfezione delle mani all’ingresso presso la sede di lavoro (valido anche per l’ingresso di utenti esterni);
- Uso di guanti in lattice monouso da parte dei lavoratori che debbano interagire con materiali / prodotti da scaffale, permanentemente esposti alla clientela;
- Una attenta e puntuale valutazione delle eventuali ulteriori azioni da mettere in atto per lavoratori appartenenti a fasce di popolazione sensibili rispetto al rischio (minori, lavoratori oltre i 60 anni, lavoratori con nota immunodeficienza o che la dichiarino per la prima volta, avvalorandola con atti). Rientrano nella categoria delle fasce sensibili anche le donne in stato di gravidanza;
- Dotazione di disinfettanti per superfici a base alcoolica e panni di carta usa e getta, al minimo per le postazioni/uffici destinati ad accogliere utenti esterni;
- Limitazione al minimo indispensabile di attività di front office nei confronti di utenti esterni: si preferiranno, ove possibile, gestioni telefoniche. Ove non possibile, saranno valutate opzioni di front office con predilezione delle postazioni munite di vetro di protezione”.

Veniamo al terzo scenario (elevata probabilità di diffusione del contagio) “ipoteticamente ascrivibile a zone nelle quali siano presenti, nelle limitrofe città, conclamati casi di contrazione della malattia o a tutti gli altri casi in cui si ritenga di definire ‘elevata’ la probabilità di diffusione (in relazione allo stato dei fatti)”.

In questo scenario il Datore di Lavoro “ritiene, al minimo, di adottare le seguenti misure di prevenzione e protezione:

- Tutte le misure indicate per Scenario 2;

- Predisposizione di cestini dedicati per la raccolta di fazzoletti usa e getta ed altri similari utilizzati per l'espulsione di liquidi biologici (soffi nasali, saliva ecc.), da smaltirsi poi alla stregua di rifiuti biologici;
- Accurata valutazione di concessione di modalità di lavoro quali [smart working](#), telelavoro ecc., acquisito il parere del consulente del lavoro per le dinamiche contrattuali e salariali, se non già definite in appositi decreti nazionali;
- Fornitura, ai soli lavoratori interessati ad attività di front-office, di maschere facciali filtranti di categoria FFP2 o FFP3, marchiata EN 149. Per l'uso di tali maschere, si consegnerà ad ogni lavoratore interessato, unitamente alla maschera, la nota informativa presente, che il lavoratore tratterrà in copia lasciando all'azienda l'originale sottoscritto.
- Messa a disposizione di mascherine monouso di tipo chirurgico (ovvero prive di filtro) per tutti gli accessi esterni, mediante predisposizione di un dispenser agli ingressi delle sedi di lavoro”.

Ricordando che, analogamente a quanto detto per il primo, anche per il secondo e terzo scenario si possono applicare le misure dello scenario successivo, veniamo, infine, al quarto scenario (molto elevata probabilità di diffusione del contagio).

Lo scenario è “ipoteticamente ascrivibile a zone nelle quali siano presenti, nella medesima città della sede di lavoro, conclamati casi di contrazione della malattia o a tutti gli altri casi in cui si ritenga di definire ‘molto elevata’ la probabilità di diffusione (in relazione allo stato dei fatti)”.

In questa situazione il Datore di Lavoro “ritiene, al minimo, di adottare le seguenti misure di prevenzione e protezione:

- Tutte le misure indicate per Scenario 3;
- Dotazione di mascherine come descritte in Scenario 3, con le modalità definite in Scenario 3, per tutti i lavoratori;
- Valutazione della possibilità di sospensione dell'attività, nei limiti di legge e fatto salvo la libera iniziativa imprenditoriale nel caso privato e la esecuzione di servizi essenziali e di pubblica utilità nel caso pubblico e privato”.

Per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro (d'ora in poi Protocollo), relativo a tutti i settori produttivi.

Stante la validità delle disposizioni contenute nel citato Protocollo previste a carattere generale per tutte le categorie, e in particolare per i settori delle opere pubbliche e dell'edilizia,, si è ritenuto definire ulteriori misure.

L'obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare nei cantieri l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19. Il COVID-19 rappresenta, infatti, un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione.

Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria. Tali misure si estendono ai titolari delle attività e a tutti i subappaltatori e subfornitori presenti nella medesima attività. Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate per il contenimento del COVID-19 e premesso che il DPCM dell'11 marzo 2020 e del 17/5/2020 prevede l'osservanza di misure restrittive nell'intero territorio nazionale, specifiche per il contenimento del COVID — 19, e che per le attività, in relazione alla loro collocazione e tipologia, tali misure anche in coerenza con il protocollo sottoscritto il 14 marzo 2020 e il 17/5/2020 da CGIL,CISL,UIL CONFINDUSTRIA, RETE IMPRESE ITALIA, CONFAPI, ALLEANZA COOPERATIVE, raccomandano che:

- sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività di supporto al cantiere che possono essere svolte dal proprio domicilio o in modalità a distanza;
- siano incentivate le ferie maturate e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva per le attività di supporto all'attività;
- siano sospese quelle lavorazioni che possono essere svolte attraverso una riorganizzazione delle fasi eseguite in tempi successivi senza compromettere le opere realizzate;
- siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile in relazione alle lavorazioni da eseguire rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, siano adottati strumenti di protezione individuale.

I committenti vigilano affinché nelle aziende siano adottate le misure di sicurezza anti-contagio;

- siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno e all'esterno dell'azienda, contingentando l'accesso agli spazi comuni anche attraverso la riorganizzazione delle lavorazioni e degli orari dell'attività;
- si favoriscono intese tra organizzazioni datoriali e sindacali;

Oltre a quanto previsto dal il DPCM dell'11 marzo 2020, e del 17/5/2020 i datori di lavoro adottano il presente protocollo di regolamentazione all'interno dell'attività, applicando, per tutelare la salute delle persone presenti all'interno dell'azienda e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro, le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate - da integrare eventualmente con altre equivalenti o più incisive secondo la tipologia, la localizzazione e le caratteristiche dell'attività.



## 1-INFORMAZIONE

Il datore di lavoro, anche con l'ausilio dell'Ente Unificato Bilaterale formazione/sicurezza delle costruzioni, quindi attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri nell'azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso dell'attività e nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento.

In particolare, le informazioni riguardano i seguenti obblighi:

- il personale, prima dell'accesso all'azienda dovrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso nell'azienda.

Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota1 – saranno :

La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di:

1) rilevare la temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali;

2) fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l'informativa può omettere le informazioni di cui l'interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. 1, n. 7, lett. d), del DPCM 11 marzo 2020 e del 17/5/2020 con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d'emergenza;

3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni o, comunque, l'autorità sanitaria;

- la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso,

sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;

- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere (in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di protezione

individuale messi a disposizione durante le lavorazioni che non consentano di rispettare la distanza interpersonale di un metro e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);

- l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
- l'obbligo del datore di lavoro di informare preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso nell'azienda, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS;
- Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)

## 2. MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI ALL'AZIENDA

- Per l'accesso di fornitori esterni devono essere individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale presente nell'azienda;
- Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso ai locali chiusi comuni dell'attività per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza minima di un metro;

diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi.

- Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera;
- Ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dal datore di lavoro per raggiungere il cantiere, va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, se del caso facendo ricorso a un numero maggiore di mezzi e/o prevedendo ingressi ed uscite dall'azienda con

orari flessibili e scaglionati oppure riconoscendo aumenti temporanei delle indennità specifiche, come da contrattazione collettiva, per l'uso del mezzo proprio. In ogni caso, occorre assicurare la pulizia con specifici detergenti delle maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio, etc. mantenendo una corretta areazione all'interno del veicolo.

### 3. PULIZIA E SANIFICAZIONE DELL'AZIENDA

Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi e delle aree comuni limitando l'accesso contemporaneo a tali luoghi; ai fini della sanificazione e della igienizzazione vanno inclusi anche i mezzi d'opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio. Lo stesso dicasi per le auto di servizio e le auto a noleggio e per i mezzi di lavoro quali gru e mezzi operanti nell'azienda ;

☐ Il datore di lavoro verifica la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro impedendone l'uso promiscuo, fornendo anche specifico detergente e rendendolo disponibile in azienda sia prima che durante che al termine della prestazione di lavoro;

☐ Il datore di lavoro deve verificare l'avvenuta sanificazione di tutti gli alloggiamenti e di tutti i locali, compresi quelli all'esterno dell'azienda ma utilizzati per tale finalità, nonché dei mezzi d'opera dopo ciascun utilizzo, presenti nell'azienda e nelle strutture esterne private utilizzate sempre per le finalità dell'attività;

☐ nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dell'azienda si procede alla pulizia e sanificazione dei locali, alloggiamenti e mezzi secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché, laddove necessario, alla loro ventilazione

☐ La periodicità della sanificazione verrà stabilita dal datore di lavoro in relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei locali e mezzi di trasporto, previa consultazione del medico competente aziendale e delle figure Responsabili;

☐ Nelle aziende che effettuano le operazioni di pulizia e sanificazione vanno definiti i protocolli di intervento specifici in comune accordo con i Rappresentanti;

☐ Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione debbono inderogabilmente essere dotati di tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione individuale;

☐ Le azioni di sanificazione devono prevedere attività eseguite utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella circolare n 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute e s.m.i.;

#### 4. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

- è obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare assicurino il frequente e minuzioso lavaggio delle mani, anche durante l'esecuzione delle lavorazioni;



- il datore di lavoro, a tal fine, mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;



## 5. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- l'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione è di fondamentale importanza ma, vista la fattuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio dei predetti dispositivi;
- le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità;



- data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria e dei responsabili D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81;
- è favorita la predisposizione da parte dell'azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS (<https://www.who.int/gpsc/5may/Guide to Local Production.pdf>);
- qualora la lavorazione da eseguire in azienda imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc...) conformi alle

disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie; in tali evenienze, in mancanza di idonei D.P.I., le lavorazioni dovranno essere sospese con il ricorso se necessario alla Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) ai sensi del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, per il tempo strettamente necessario al reperimento degli idonei DPI;



- il consulente e il committente ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 provvede al riguardo ad integrare il DVR e la stima dei costi con tutti i dispositivi ritenuti necessari;
- il datore di lavoro provvede a rinnovare a tutti i lavoratori gli indumenti da lavoro prevedendo la distribuzione a tutte le maestranze impegnate nelle lavorazioni di tutti i dispositivi individuale di protezione anche con tute usa e getta;
- il datore di lavoro si assicura che in ogni azienda sia attivo il presidio sanitario e, laddove obbligatorio, l'apposito servizio medico e apposito pronto intervento;

## 6. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI)

- L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano;  
nel caso di attività che non prevedono obbligatoriamente l'uso degli spogliatoi, è preferibile non utilizzare gli stessi al fine di evitare il contatto tra i lavoratori; nel caso in cui sia obbligatorio l'uso, anche attraverso una turnazione dei lavoratori compatibilmente con le lavorazioni previste in azienda;
- il datore di lavoro provvede alla sanificazione almeno giornaliera ed alla organizzazione degli spazi per la mensa e degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
- Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera con appositi detergenti anche delle tastiere dei distributori di bevande;

## 7. ORGANIZZAZIONE DELL'AZIENDA (TURNAZIONE, RIMODULAZIONE DEI CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI)

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, e s.m.i. del 17/5/2020 limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali, o territoriali di categoria, disporre la riorganizzazione dell'azienda e del cronoprogramma delle lavorazioni anche attraverso la

turnazione dei lavoratori con l'obiettivo di diminuire i contatti, di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili e di consentire una diversa articolazione degli orari dell'azienda sia per quanto attiene all'apertura, alla sosta e all'uscita.

## 8. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

- Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre con temperatura superiore ai 37,5° e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o al committente che dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria procedere immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute;
- Il datore di lavoro collabora con le Autorità sanitarie per l'individuazione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, il datore di lavoro potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente l'azienda secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.



## 9.SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE

- La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo):
- vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia;
- la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio;
- nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e i responsabili aziendali;
- Il medico competente segnala al datore di lavoro situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e il datore di lavoro provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie;

10.TIPIZZAZIONE, RELATIVAMENTE ALLE ATTIVITA' AZIENDALI, DELLE  
IPOTESI DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEL DEBITORE, ANCHE  
RELATIVAMENTE ALL'APPLICAZIONE DI EVENTUALI DECADENZE O  
PENALI CONNESSE A RITARDATI O OMESSI ADEMPIMENTI

Le ipotesi che seguono, costituiscono una tipizzazione pattizia, relativamente alle attività aziendali, della disposizione, di carattere generale, contenuta nell'articolo 91 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, a tenore della quale il rispetto delle misure di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19 è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti:

1) la lavorazione da eseguire in azienda impone di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro, non sono possibili altre soluzioni organizzative e non sono disponibili, in numero sufficiente, mascherine e altri dispositivi di protezione individuale (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc..) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie (risulta documentato l'avvenuto ordine del materiale di protezione individuale e la sua mancata consegna nei termini):

**conseguente sospensione delle lavorazioni;**

2) l'accesso agli spazi comuni, per esempio le mense, non può essere contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano; non è possibile assicurare il servizio di mensa in altro modo per assenza, nelle adiacenze dell'azienda, di esercizi commerciali, in cui consumare il pasto, non è possibile ricorrere ad un pasto caldo anche al sacco, da consumarsi mantenendo le specifiche distanze:

**conseguente sospensione delle lavorazioni;**

3) caso di un lavoratore che si accerti affetto da COVID-19; necessità di porre in quarantena tutti i lavoratori che siano venuti a contatto con il collega contagiato; non è possibile la riorganizzazione dell'azienda e del cronoprogramma delle lavorazioni:

**conseguente sospensione delle lavorazioni;**

4) indisponibilità di approvvigionamento di materiali, mezzi, attrezzature e maestranze funzionali alle specifiche attività dell'azienda:

**conseguente sospensione delle lavorazioni**

N.B. si evidenzia che la tipizzazione delle ipotesi deve intendersi come meramente esemplificativa e non esaustiva.

Le presenti linee guida sono automaticamente integrate o modificate in materia di tutela sanitaria sulla base delle indicazioni o determinazioni assunte dal Ministero della salute e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità in relazione alle modalità di contagio del COVID-19.

## **11. DPCM Ulteriori disposizioni contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19 "Coronavirus"**

Il Presidente del Consiglio dei Ministri in Roma, Domenica 22/03/2020 in G.U., ha emanato il DPCM del 22/3/2020 e del 17/05/2020 ulteriori disposizioni del D.L. n. 6 del 23/2/2020 recante misure urgenti in materia del contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19 applicabili sull'intero territorio Nazionale;

Art. 1, comma 1, lett. a), sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali;

Art. 1, comma 1, lett. c), le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;

Art. 3, Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14/3/2020 e del 17/05/2020 fra il governo e le parti sociali.

## 9. CONCLUSIONI GENERALI

Le imprese, gli appaltatori, sub-appaltatori e artigiano o fornitori di materiali in azienda devono attenersi a quanto sopra riportato:

- a) Attenersi alle linee guida del protocollo condiviso di regolamentazione, indicazioni operative finalizzate a incrementare nei cantieri l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento da adottare per contrastare l'epidemia) ;
- b) Al D.P.C.M. del 1705/2020 e allegati;
- c) L.R. e regolamenti Regionali.
- d) Regolamenti e ordinanze del Sindaco del Comune di Vieste (fg).

Il presente Documento di sicurezza, finalizzato alla programmazione delle misure di prevenzione e protezione potrà essere rivisto, in fase di esecuzione, in occasione di modifiche progettuali/varianti, modifiche organizzative, modifiche procedurali, introduzione di nuove tecnologie non previste all'interno del piano, introduzione di macchine e attrezzature non previste all'interno del piano.

La revisione e gli aggiornamenti del piano sono uno specifico compito del committente/datore dei lavori.

Se necessario dovranno essere aggiornate sia le parti legate all'organizzazione dell'azienda che quelle legate alle singole attività lavorative.

Il committente/datore dei lavori, dopo la revisione del piano, ne consegnerà una copia a tutte le attività interessate.

il Tecnico Cons. Est.  
Firmato Leonardo geom. Manfredi

---

Il committente/datore dei lavori

---

Si allegano schede varie al riguardo

AUTOCERTIFICAZIONE  
AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nato il \_\_\_\_\_,  
a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), residente in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_),  
via \_\_\_\_\_ e domiciliato in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_),  
via \_\_\_\_\_, identificato a mezzo \_\_\_\_\_  
nr. \_\_\_\_\_, rilasciato da \_\_\_\_\_  
in data \_\_\_\_\_, utenza telefonica \_\_\_\_\_, consapevole delle  
conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

➤ di non essere sottoposti alla misura della quarantena ovvero di non essere risultati positivi al COVID-19

A questo riguardo, dichiara che le seguenti persone siederanno allo stesso tavolo in quanto appartenenti allo stesso nucleo familiare/amici

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

\_\_\_\_\_  
Data e luogo

\_\_\_\_\_  
Firma del dichiarante

## REGISTRO DELLE ATTIVITA' DI SANIFICAZIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 maggio 2020

Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n.126 del 17-05-2020)

REGISTRO DELLE ATTIVITA' DI SANIFICAZIONE STRUTTURA	
All'insegna : _____	
Codice Fiscale	
Iscrizione Registri	
Indirizzo SEDE	
Nr. di telefono	
Indirizzo e-mail	
Indirizzo PEC	

Vieste li, \_\_\_\_\_

Il responsabile

### Periodicità:

- 1\*: Servizi igienici: pulire dopo ogni utilizzo - almeno 3 volte al giorno.
- 2\*: Parti comuni: almeno 3 volte al giorno e nelle parti toccate e usate.
- 3\*: Direzione: dopo ogni turnazione (nelle parti toccate e usate dagli ospiti o dipendenti).
- 4\*: Accettazione: almeno 3 volte al giorno e dopo ogni turnazione.
- 5\* Sala/bar: pulire dopo ogni somministrazione - almeno 3 volte al giorno e dopo ogni turnazione.
- 6\*:

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 maggio 2020

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 maggio 2020

Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n.126 del 17-05-2020)

[illegible]

**Periodicità:**

- 1\*: Servizi igienici: pulire dopo ogni utilizzo - almeno 3 volte al giorno.  
2\*: Parti comuni: almeno 3 volte al giorno e nelle parti toccate e usate.  
3\*: Direzione: dopo ogni turnazione (nelle parti toccate e usate dagli ospiti o dipendenti).  
4\*: Accettazione: almeno 3 volte al giorno e dopo ogni turnazione.  
5\* Sala/bar: pulire dopo ogni somministrazione - almeno 3 volte al giorno e dopo ogni turnazione.  
6\*:



REGISTRO INFORMATIVA EX ART. 13-14 GDPR DEI TRATTAMENTI E CONSENSO DATI PERSONALI  
2016/679 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE  
TRACCIABILITA' OSPITE COVID-19 MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA

REGISTRO DELLE ATTIVITA' DI TRATTAMENTO EX ART. 30 GDPR TRACCIABILITA' OSPITE COVID-19 MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA Azienda _____	
Codice Fiscale	
Iscrizione Registri	
Indirizzo SEDE	
Nr. di telefono	
Indirizzo e-mail	
Indirizzo PEC	
EVENTUALI CONTITOLARI	
EVENTUALI CONTITOLARI	

Vieste li, \_\_\_\_\_

Il responsabile

La presente informativa contiene le indicazioni essenziali sui trattamenti di dati personali che la riguardano ed è formulata ai sensi della nuova normativa (GDPR) per consentire la piena consapevolezza dei suoi diritti (e doveri) in materia. Trattamento specifico: Dati personali relativi alla misurazione della temperatura corporea effettuata ai sensi del DPCM 17 maggio 2020 in G.U. 18/5/2020	Di cosa si tratta?
_____ partita iva _____ in qualità di titolare _____ (con sede in _____) tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità cartacee ai soli fini della conservazione come prescritto dalla citata normativa, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).	Chi tratta i miei dati?
Il conferimento dei dati è obbligatorio (non occorre consenso espresso) ai sensi della vigente normativa in materia di contenimento dal rischio Covid-19 in base alla normativa nazionale (DPCM 17/5/2020) avendo questa azienda scelto di optare per la rilevazione della temperatura ai fini dell'accesso ai locali di attività. I dati riguarderanno esclusivamente la data, ora, cognome/nome, codice fiscale esito misurazione (inferiore 37,5 gradi) senza rilevazione della temperatura effettiva. In caso di temperatura superiore non sarà consentito l'accesso e nessun dato verrà trattato.	Ho l'obbligo di fornire i dati?
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla gestione ai fini dell'eventuale richiesta delle autorità competenti per un tempo di 14 giorni, decorsi i quali i dati saranno distrutti mediante triturazione e conferimento alla raccolta differenziata (in modo tale che non sia ricostruibile il dato stesso).	Per quanto sono trattati i miei dati?
I dati saranno comunicati alle competenti autorità solo su richiesta nei casi previsti dalla vigente normativa.	A chi vengono inviati i miei dati?
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR). L'apposita istanza all'Autorità è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati (RPD-DPO): .....	Che diritti ho sui miei dati?
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste. Per ulteriori informazioni <a href="https://www.garanteprivacy.it/">https://www.garanteprivacy.it/</a> _____	A chi mi posso rivolgere?
Maggiori e più puntuali precisazioni su <a href="http://www.governo.it/it/articolo/come-firma-il-dpcm-17-maggio-2020/14818">http://www.governo.it/it/articolo/come-firma-il-dpcm-17-maggio-2020/14818</a>	Tutto qui?

DATI PERSONALI RICHIESTI:

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_ Temperatura rilevata \_\_\_\_\_  
Cod. fiscale \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_  
Data \_\_\_\_\_ ora \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

## INFORMATIVA EX ART. 13 GDPR PER OSPITI, E CONSENSO AL TRATTAMENTO

### DATI PERSONALI RICHIESTI:

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ ( )

il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_ ( ), C.F.: \_\_\_\_\_

Temperatura rilevata \_\_\_\_\_ in Vieste (fg) il giorno: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nucleo familiare: \_\_\_\_\_

e ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dichiara:

-di non essere sottoposti alla misura della quarantena ovvero di non essere risultati positivi al COVID-19;  
-che le suddette persone soggiogneranno nella stessa unità abitativa in quanto appartenenti allo stesso nucleo familiare/parenti (affini-stretti).

Egregio Signore/a,

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali ("GDPR") La informiamo di quanto segue:

Finalità del trattamento e base giuridica. L'Azienda turistica \_\_\_\_\_ (da ora in poi richiamata Azienda) tratterà i dati personali che La riguardano o da Lei conferiti esclusivamente nell'ambito del rapporto di ospite della nostra struttura turistica (ai fini dell'adempimento degli obblighi contrattuali e di legge, per la corrispondenza e per la rintracciabilità, per l'organizzazione del servizio, ecc.). La base giuridica è rappresentata dal contratto (art. 6, comma 1, lett. b e art. 9 comma 2 lett. b GDPR), dagli obblighi legali a cui è tenuta l'Associazione (art. 6 comma 1 lett. c GDPR) e dal consenso (art. 6 comma 1 lett. a e art. 9 comma 2 lett. a GDPR).

Dati sensibili. Il trattamento di Suoi eventuali dati "particolari" e relativi alla salute sarà effettuato nei limiti di cui all'art. 9 comma 2 lett. b) e lett. h GDPR e quindi solo ove il trattamento sia necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di diritto del lavoro, sicurezza sociale e protezione sociale.

Modalità e principi del trattamento. Il trattamento avverrà nel rispetto del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), nonché dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza e pertinenza, con modalità cartacee ed informatiche, ad opera di persone autorizzate dall'Associazione e con l'adozione di misure adeguate di protezione, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Non verrà svolto alcun processo decisionale automatizzato.

Necessità del conferimento. Comunicazione e trasferimento all'estero dei dati. Il conferimento dei dati è necessario in quanto strettamente legato all'organizzazione del servizio e alla gestione del rapporto contrattuale di ospite della struttura turistica. I dati potranno essere comunicati ai soli soggetti deputati allo svolgimento della ns. attività a cui è tenuta in base ad obbligo di legge e a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento dell'attività istituzionale e alla gestione del rapporto contrattuale di ospite turistico. Ove necessario o opportuno, i soggetti cui vengono trasmessi i dati per lo svolgimento di attività per conto dell'Azienda saranno nominati Responsabili (esterni) del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR. I dati potranno essere trasferiti a destinatari con sede extra UE che hanno sottoscritto accordi diretti ad assicurare un livello di protezione adeguato dei dati personali, o comunque previa verifica che il destinatario garantisca adeguate misure di protezione.

Periodo di conservazione dei dati. I dati saranno utilizzati dall'Azienda per tutta la durata del rapporto (oltre a ulteriori 14 gg per norma e legge sul coronavirus). Dopo tale data, saranno conservati i soli dati la cui conservazione risponde ad obblighi legali o contabili o fiscali o ad esigenze di tutela dell'Associazione.

Diritti dell'interessato. Nella qualità di interessato, Le sono garantiti tutti i diritti specificati all'art. 15 - 20 GDPR, tra cui il diritto all'accesso, rettifica e cancellazione dei dati, il diritto di limitazione e opposizione al trattamento, il diritto di revocare il consenso al trattamento (senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca), nonché il di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali qualora tu ritenga che il trattamento che ti riguarda violi il GDPR o la normativa italiana. I suddetti diritti possono essere esercitati mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo posta elettronica, p.e.c. o fax, o a mezzo Raccomandata presso la sede dell'Azienda.

Titolare del trattamento: Il titolare del trattamento è \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_ - tel. \_\_\_\_\_

- fax \_\_\_\_\_ - mail \_\_\_\_\_

### CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Io sottoscritto/a, \_\_\_\_\_, nella qualità di interessato, letta la suddetta informativa resa ai sensi dell'art. 13 GDPR, autorizzo/do il consenso

☐ al trattamento dei miei dati personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta informativa e nel rispetto delle disposizioni del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 (\*)

☐ alla diffusione del mio nome e cognome, ai fini istituzionali dell'Azienda (\*\*)

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

L'interessato  
(firma leggibile)

Doc. di riconoscimento n. \_\_\_\_\_ tipo: \_\_\_\_\_

(\*) Il consenso al trattamento è indispensabile ai fini della gestione del rapporto di lavoro

(\*\*) Il consenso al trattamento è facoltativo



## Dieci comportamenti da seguire

- 1 Lavati spesso le mani con acqua e sapone o con gel a base alcolica
- 2 Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
- 3 Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani
- 4 Copri bocca e naso con fazzoletti monouso quando starnutisci o tossisci. Se non hai un fazzoletto usa la piega del gomito
- 5 Non prendere farmaci antivirali né antibiotici senza la prescrizione del medico
- 6 Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
- 7 Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o se assisti persone malate
- 8 I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi
- 9 Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus
- 10 In caso di dubbi non recarti al pronto soccorso, chiama il tuo medico di famiglia e seguì le sue indicazioni

Stampa: 24 FEBBRAIO 2019



[www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it)

Hanno aderito: Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano; Finmeccanica-FINISMECCO; Anas; Asipio Arredo; Assodire - Card Eredità; Federturismo; Enppi; Enropa; Federazione Nazionale Ordini Turisti Italiani; Enova; Fatti Sinec; G&G Simo; Gestioni SPMed; Ita

Come **lavarsi** le mani con acqua e sapone?

LAVA LE MANI CON ACQUA E SAPONE, SOLTANTO SE VISIBILMENTE  
SPORCHE! ALTRIMENTI, SCEGLI LA SOLUZIONE ALCOLICA!

 Durata dell'intera procedura: 40-60 secondi



**WORLD ALLIANCE**  
**PATIENT SAFETY**

WHO acknowledges the Ministry of Health in Guinea (MOH), in particular the members of the Infection Control Programme, for their active participation in developing the manual.





